PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI UNICI E DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI

Approvato con decreto del Presidente n. 208/73459 del 21.12.2022; in vigore dal 21 dicembre 2022.

I N D I C E

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità ..... pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione ..... “ 1
Art. 3 - Adesione e durata della convenzione ..... “ 1
Art. 4 - Commissioni delle selezioni pubbliche ..... “ 2

TITOLO II
DISCIPLINA DEI CONSORSI UNICI

Art. 5 - Definizioni e ambito di applicazione ..... pag. 2
Art. 6 - Funzioni attribuite all'ente capofila e agli enti aderenti ..... “ 2
Art. 7 - Svolgimento delle procedure concorsuali ..... “ 3
Art. 8 - Finanaziamento delle procedure ..... “ 4

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SELEZIONI UNICHE

Art. 9 - Definizioni e ambito di applicazione ..... pag. 4
Art. 10 - La formazione degli elenchi di idonei ..... “ 5
Art. 11 - Interpello elenchi di idonei per l'assunzione ..... “ 5
Art. 12 - Gestione degli elenchi di idonei ..... “ 6
Art. 13 - Finanziamento delle procedure ..... “ 7

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento intende promuovere una forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche che consenta, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 1 L. 241/1990:
   - la semplificazione, l'economicità e la razionalizzazione dei procedimenti di selezione;
   - la standardizzazione delle procedure;
   - la riduzione dei tempi occorrenti per la copertura di posti vacanti;
   - la riduzione dei costi;
   - la riduzione del "rischio contenzioso".

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La Provincia di Treviso, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, della facoltà di organizzare, in qualità di ente capofila, i concorsi pubblici in forma associata, nonché, ai sensi dell'art. 3-bis, del D.L. 80/2021, di attivare le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei, previa stipula di apposito accordo o convenzione.

2. La Provincia di Treviso cura le fasi delle procedure, come dettagliato negli articoli successivi e potrà avvalersi di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 23 CCNL 16.11.2022), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.

3. Ai concorsi e alle selezioni uniche si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 35 quater D.Lgs n. 165/2001, nonché le norme del regolamento per la disciplina delle procedure selettive semplificate della Provincia di Treviso.

Art. 3
Adesione e durata della convenzione

1. La convenzione aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti alla Provincia di Treviso, si perfeziona tramite l'adozione della deliberazione consiliare o assembleare. E' fatta salva la possibilità di stipulare apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90.

2. La convenzione o l'accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata/o nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. Non è ammesso il recesso anticipato per i primi tre anni di validità del/della medesima/o.

3. La convenzione o l'accordo per la gestione aggregata dei concorsi, il cui schema è approvato con decreto presidenziale, stabilisce:
   a) la metodologia di lavoro;
   b) le forme di consultazione tra gli Enti aderenti;
   c) i contenuti dell'avviso, in particolare il contenuto professionale dei posti da coprire;

d) le modalità di utilizzo della graduatoria, eventualmente anche per assunzioni a tempo determinato;
e) le modalità di versamento del contributo dovuto dagli enti convenzionati.

4. La convenzione o accordo per le procedure selettive per la formazione degli elenchi degli idonei ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 80/2021, definisce le varie fasi procedurali contenute nell'art. 8 del presente regolamento, il cui schema viene approvato con decreto presidenziale.

Art. 4
Commissioni delle selezioni pubbliche

1. Le commissioni dei concorsi unici e delle selezioni uniche sono composte, nel rispetto della parità di genere, da tre componenti e da un segretario verbalizzante, oltre eventuali componenti esperti aggiuntivi; le stesse vengono nominate dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni.

2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o suo delegato, in caso di assenza o impedimento. I membri esperti potranno essere reperiti prioritariamente tra i dipendenti della Provincia e degli enti convenzionati, quali membri interni delle commissioni.

3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI CONCORSI UNICI

Art. 5
Definizioni e ambito di applicazione

1. Il concorso unico è una procedura selettiva pubblica che consente di svolgere un'unica selezione a favore di più amministrazioni pubbliche.

2. La gestione in forma associata delle procedure concorsuali ha ad oggetto le procedure finalizzate all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, nonché con contratto di formazione e lavoro, dall'indizione del bando di concorso fino all'approvazione della graduatoria finale di merito e alla trasmissione degli atti consequenziali.

3. Sono escluse le procedure finalizzate alla selezione di personale con qualifica dirigenziale, nonché le selezioni indette ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL, le selezioni per assunzioni a tempo determinato, le selezioni per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego e le selezioni riservate al personale interno.

Art. 6
Funzioni attribuite all'ente capofila e agli enti aderenti

1. La Provincia di Treviso, tramite l'Ufficio unico concorsi, cura l'intera gestione della procedura di concorso pubblico e, in particolare, svolge le seguenti attività:
   - predispone il bando;
   - provvede all'indizione del bando e alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente;
   - nomina la commissione esaminatrice, secondo le disposizioni vigenti;

- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
- svolge il concorso privilegiando la modalità "per soli esami";
- approva la graduatoria finale di merito e la trasmette agli enti aderenti;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Le funzioni di Responsabile dell'Ufficio unico dei concorsi sono svolte da un dirigente dell'ente, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione.

2. Sono di esclusiva competenza degli enti aderenti:
   - la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
   - l'individuazione dei profili professionali da assumere e del relativo inquadramento giuridico;
   - l'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso;
   - gli adempimenti presupposti all'assunzione del vincitore (acquisizioni documentali, visita medica, ecc.), la stipula del contratto individuale di lavoro nonché ogni altro adempimento conseguente.

3. Per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui al presente regolamento viene istituito un apposito indirizzo di posta elettronica concorsi@provincia.treviso.it.

4. Al fine di un miglior esercizio della funzione, è in facoltà della Provincia di Treviso sviluppare accordi di collaborazione con altre province contermini.

Art. 7
Svolgimento delle procedure concorsuali

1. Ciascun ente aderente, in coerenza e nel rigoroso rispetto degli atti di programmazione adottati, trasmette alla Provincia di Treviso la richiesta di avvio della procedura di concorso specificando:
   - il contingente di personale che intende assumere, con indicazione del relativo inquadramento giuridico e il profilo professionale;
   - di avere proceduto, con esito infruttuoso, all'esperimento della mobilità ex art. 34-bis D.Lgs n. 165/2001, propedeutica all'indizione del concorso;
   - i posti da riservare alle FF.AA. o alle categorie protette.

2. La Provincia provvede, di norma, a bandire:
   - nel mese di febbraio, i concorsi le cui richieste siano pervenute entro il 31 dicembre anno precedente;
   - nel mese di giugno, i concorsi le cui richieste siano pervenute entro il 30 aprile;
   - nel mese di ottobre, i concorsi le cui richieste siano pervenute entro il 31 agosto.

3. La Provincia provvede ad esperire un unico concorso, per ciascun profilo professionale e inquadramento giuridico. In tal caso, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, all'uopo interpellati seguendo l'ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso.

4. Al termine dei lavori, la Provincia trasmette agli enti interessati la determina di approvazione della graduatoria finale di merito, nonché copia delle successive comunicazioni effettuate ai candidati, ai fini degli atti consequenziali.

5. E' rimessa alla valutazione dell'ente aderente procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.

6. La graduatoria degli idonei sarà utilizzata dagli enti nel cui interesse è stato indetto il concorso, nonché potrà essere utilizzata dagli altri enti aderenti alla convenzione, per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato o determinato, aventi medesimo profilo professionale e inquadramento giuridico, a tempo pieno o parziale.

7. La Provincia, previo accordo tra gli enti aderenti, potrà concedere l'utilizzo della graduatoria anche ad altri enti non aderenti, previa stipula di specifica convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 61, L. 350/2003. In tal caso è previsto il versamento della quota fissa di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 8
Finanziamento delle procedure

1. La Provincia mette a disposizione le proprie attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto del presente regolamento. La tassa di concorso dell'importo di euro 10,00 è riscossa dalla Provincia e affluisce al bilancio provinciale.

2. Restano a carico degli enti aderenti le spese per l'eventuale noleggio di spazi idonei per lo svolgimento della selezione, qualora non ci fossero immobili provinciali utilizzabili allo scopo, nonché il noleggio eventuale di postazioni informatiche. Le somme dovute alla Provincia a tale titolo saranno comunicate agli enti interessati prima dell'indizione della selezione.

3. Restano, altresì, a carico di ciascun ente interessato le spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso, equamente ripartite, da calcolarsi secondo la normativa vigente, nonché la quota fissa di euro 400,00 in ragione di ogni unità da assumere, fino ad un massimo di € 1.500,00.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE SELEZIONI UNICHE

Art. 9
Definizioni e ambito di applicazione

1. Le selezioni uniche finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, ai sensi dell'art. 3-bis D.L. 80/2021, possono riguardare tutti i profili e le categorie/aree previste nel comparto delle Funzioni locali.

2. La Provincia provvede, in qualità di ente capofila, sulla base delle richieste pervenute dagli enti aderenti, ad avviare le procedure per le selezioni uniche, di norma:
   - nel mese di febbraio, le selezioni le cui richieste siano pervenute entro il 31 dicembre anno precedente;
   - nel mese di giugno, le selezioni le cui richieste siano pervenute entro il 30 aprile;
   - nel mese di ottobre, le selezioni le cui richieste siano pervenute entro il 31 agosto.

3. La procedura si svolge in due fasi:

   a) Fase 1: **formazione di elenchi di idonei** per i profili professionali individuati. Le sotto-fasi sono: approvazione e pubblicazione dell'avviso, svolgimento della selezione e approvazione dell'elenco degli idonei.

   b) Fase 2: **interpello elenchi di idonei** per l'assunzione di profili specifici previsti nei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) a tempo determinato o indeterminato. Le sotto-fasi sono: approvazione dell'avviso di interpello, pubblicazione dell'interpello, acquisizione delle manifestazioni di interesse all'assunzione, eventuale selezione tra gli

idonei, eventuale formazione e approvazione della graduatoria finale e assunzione del/i vincitore/i.

Art. 10

La formazione degli elenchi di idonei

1. La formazione e la gestione degli elenchi di idonei è di esclusiva competenza della Provincia (fase 1). Gli elenchi hanno una durata di due anni dalla data della loro prima approvazione.
2. Per la formazione degli elenchi di idonei è prevista una selezione pubblica con lo svolgimento di una sola prova, la cui tipologia sarà dettagliata nel bando di selezione.
3. Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formula un elenco di idonei costituito dai candidati che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 21/30 e provvede a trasmettere i relativi verbali all'Ufficio unico concorsi per la verifica della regolarità formale delle operazioni svolte.
4. All'elenco degli idonei, approvato dalla Provincia di Treviso, viene assicurata adeguata pubblicità nel rispetto della disciplina vigente, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità e tutelare la privacy dei candidati, gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati con i dati personali pseudonomizzati.
5. Gli elenchi degli idonei vengono aggiornati alla scadenza del primo anno di vigenza. L'aggiornamento consiste nell'indizione di apposita procedura selettiva (fase 1) al fine di aggiungere nell'elenco già formatosi nuovi idonei che potranno, pertanto, prendere parte ai successivi interpelli (fase 2).

Art. 11

Interpello elenchi di idonei per l'assunzione

1. L'assunzione dagli elenchi di idonei avviene tramite interpelli indetti dalla Provincia di Treviso o dagli enti aderenti, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità e per la copertura dei propri fabbisogni di personale.
2. Nell'interpello l'ente deve indicare:
   - lo specifico profilo professionale di interesse, le specifiche competenze e conoscenze, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
   - numero dei posti richiesti per l'assunzione;
   - eventuale riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010) o delle categorie protette;
   - la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/determinato, a tempo pieno/part time);
   - le modalità di adesione all'interpello e le relative tempistiche;
   - la modalità di svolgimento dell'eventuale selezione;
   - la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
3. A seguito dell'interpello è prevista l'assunzione diretta degli idonei se il numero di coloro che manifestano l'interesse è uguale o inferiore al numero di posti da ricoprire, ovvero, in presenza di più idonei interessati all'assunzione, è previsto lo svolgimento di una selezione per la formazione di una graduatoria di merito.

4. E’ facoltà degli enti prevedere nell’interpello la possibilità di svolgere la prova anche nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero pari o inferiore ai posti da ricoprire.

5. Il mancato superamento della prova prevista nell’interpello non pregiudica la permanenza del candidato nell’elenco di idonei e la possibilità di partecipare a futuri interpelli dello stesso o di altri enti.

6. La nomina della commissione per la selezione dell’interpello spetta all’ente interpellante secondo le proprie norme regolamentari interne. Per l’Ente Provincia, valgono le disposizioni di cui all’art. 4.

7. Gli enti aderenti e la Provincia nelle convenzioni/accordi possono stabilire lo svolgimento di interpelli unici per l’assunzione di più unità con la medesima o equivalente professionalità, individuando la Provincia, quale ente capofila. Gli interpelli unici con più adesioni da parte degli idonei sono sempre seguiti da una selezione per la formazione della graduatoria di merito. Il criterio di assegnazione della sede lavorativa è costituito dalla preferenza espressa dai vincitori in relazione alla numerosità delle sedi di destinazione, secondo l’ordine di classificazione nella graduatoria finale di merito.

Art. 12
Gestione degli elenchi di idonei

1. 1. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato e, comunque, non oltre la vigenza biennale dell’elenco.

2. 2. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l’iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo indeterminato. Gli idonei/vincitori assunti a tempo indeterminato vengono cancellati dall’elenco.

3. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato di un idoneo/vincitore deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia.

4. Nel caso in cui l’idoneo/vincitore selezionato rinunci all’assunzione o venga assunto da un ente a tempo indeterminato, ma receda dal contratto nel corso del periodo di prova o non superi quest’ultimo, lo stesso rientra nell’elenco degli idonei, fatti salvi i limiti previsti dal successivo comma 5; in tal caso, l’ente aderente potrà procedere ad un nuovo interpello o allo scorrimento della graduatoria, se presente.

5. L’ idoneo è inoltre cancellato dall’elenco qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
   a) l’idoneo risponda con manifestazione di interesse a più interpelli e non si presenti a sostenere la prova per tre volte, anche non consecutive;
   b) l’idoneo/vincitore sia chiamato a ricoprire un posto e rifiuti lo stesso o receda dal contratto nel corso del periodo di prova per tre volte, anche non consecutive;
   c) l’idoneo/vincitore stipuli il contratto di assunzione e non superi il periodo di prova per due volte, anche non consecutive.

6. Per ogni evento esplicitato nei commi 4 e 5, l’Ente interpellante ne dà comunicazione alla Provincia affinché si provveda alla variazione degli elenchi, tramite adozione di determina dirigenziale, pubblicata sul sito istituzionale.

7. L’idoneo/vincitore assunto presso l’ente interpellante, una volta cancellato dall’elenco, non potrà partecipare ad alcun interpello, né alla conseguente selezione, anche qualora avesse manifestato il proprio interesse prima della cancellazione, in quanto privo dei requisiti necessari alla partecipazione.

8. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti non aderenti.

Art. 13

Finanziamento delle procedure

1. La Provincia mette a disposizione le proprie attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto del presente regolamento. La tassa di concorso dell'importo di euro 10,00 è riscossa dalla Provincia ed affluisce al bilancio provinciale. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dall'Ente aderente agli idonei per la partecipazione all'interpello.

2. Restano a carico degli enti aderenti le spese per l'eventuale noleggio di spazi idonei per lo svolgimento della selezione, qualora non ci fossero immobili provinciali utilizzabili alla scopo, nonché il noleggio eventuale di postazioni informatiche. Le somme dovute alla Provincia a tale titolo saranno comunicate agli enti interessati prima dell'indizione della selezione.

3. Restano, altresì, a carico di ciascun ente interessato le spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso, da calcolarsi secondo la normativa vigente.

4. Qualora la Provincia formi gli elenchi nelle procedure bandite per profili professionali di esclusivo interesse degli enti locali aderenti (fase 1) è prevista la quota fissa di euro 300,00 per ogni assunzione effettuata a tempo indeterminato o determinato, da ripartire tra gli enti stessi, in proporzione agli idonei in elenco.

5. In caso di interpello unico di cui all'art. 11, comma 7 del presente regolamento, fra gli enti aderenti e la Provincia, quale ente capofila, è prevista la quota fissa di euro 500,00 per ogni assunzione effettuata a tempo indeterminato o determinato, da ripartire tra gli enti stessi, in proporzione agli idonei in elenco.